

N. 4.1

ORDINE ESECUTIVO

Proroga della Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a causa della carenza di personale sanitario nello Stato di New York

PREMESSO CHE, attualmente sussistono carenze di personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie e si prevede che continueranno;

PREMESSO CHE, si prevede che la grave carenza di personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie continuerà influenzando sulla capacità di fornire cure essenziali e servire adeguatamente le popolazioni vulnerabili;

PREMESSO CHE, esiste un bisogno immediato e cruciale di integrare il personale per assicurare che le strutture sanitarie possano fornire assistenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, Io, Kathy Hochul, Governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dichiaro, ai sensi della sezione 28 dell'articolo 2-B della Legge esecutiva che, con il presente atto, prorogo lo stato di emergenza nazionale proclamato con l'Ordine Esecutivo 4 e tutti i termini, le condizioni e le sospensioni previsti dall'Ordine Esecutivo 4 fino al 26 novembre 2021;

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge esecutiva di sospendere o modificare temporaneamente leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti, anche parzialmente, di qualsiasi agenzia durante uno stato di emergenza nazionale, nel caso in cui il rispetto di tali leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti potrebbe impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari per far fronte alla situazione di disastro, con il presente atto sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo dalla data del presente Ordine Esecutivo fino al 26 novembre 2021, le seguenti disposizioni:

- La modifica temporanea delle sezioni 8602 e 8603 della Legge sull'istruzione (Education Law) e della sezione 58-1.5 del titolo 10 del NYCRR, contenuta nell'Ordine Esecutivo 4, nella misura in cui tale modifica autorizzava le persone ad eseguire test per l'individuazione del virus SARS-CoV-2, o dei suoi anticorpi, è modificata solo nella misura necessaria a consentire a tali persone di eseguire qualsiasi test clinico di laboratorio su qualsiasi campione, inclusi quelli per l'individuazione del virus SARS-CoV-2 e dell'influenza, purché tali persone siano sotto adeguata supervisione e soddisfino i requisiti federali previsti per il personale addetto ai test in base al dosaggio o al dispositivo autorizzato dalla FDA o dal Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) dello Stato di New York;
- La sottodivisione a della sezione 763.5 del titolo 10 del NYCRR, solo nella misura necessaria a permettere che le visite iniziali dei pazienti, da parte delle agenzie di assistenza sanitaria a domicilio certificate, dei programmi di assistenza sanitaria domiciliare a lungo termine e dei programmi di assistenza domiciliare per l'AIDS, siano effettuate entro 48 ore dal ricevimento e dall'accettazione di una segnalazione per i servizi comunitari o dal ritorno a casa da una struttura istituzionale;
- Paragrafo 2 della sottodivisione g della sezione 763.4; paragrafi 7 e 8 della sottodivisione h della sezione 763.4; paragrafo 2 della sottodivisione a della sezione 766.5; e sottodivisione d della sezione 766.5 del titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere alle agenzie di assistenza sanitaria a domicilio certificate, ai programmi di assistenza sanitaria domiciliare a lungo termine, ai

programmi di assistenza domiciliare per l'AIDS e alle agenzie autorizzate per l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria a domicilio, di condurre la supervisione degli assistenti sanitari domiciliari e dei fornitori di cure personali direttamente al domicilio, non appena possibile dopo la prima visita, o a permettere che la supervisione domiciliare in presenza sia condotta attraverso mezzi indiretti, inclusa la comunicazione telefonica o video;

- Paragrafo 3 della sottodivisione f della sezione 505.14 del titolo 18 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere che le visite per la supervisione infermieristica per i servizi di assistenza personale siano effettuate prima possibile;
- La sospensione dell'articolo 30 della Legge sulla salute pubblica (Public Health Law) contenuta nell'Ordine Esecutivo 4 viene modificata e specificata solo nella misura necessaria a permettere ai paramedici d'emergenza (Emergency Medical Technicians, EMT) e ai paramedici avanzati (Emergency medical services, Advanced EMS), a discrezione del Commissario della salute, di fornire servizi di emergenza e non di emergenza in contesti EMS non tradizionali, come gli ospedali, a condizione, tuttavia, che possano eseguire solo servizi a cui sono autorizzati;
- La sospensione della sottodivisione 7 della sezione 3001 della Legge sulla salute pubblica, della sottodivisione (p) della sezione 800.3, contenuta nell'Ordine Esecutivo 4, viene ulteriormente modificata per sospendere le sottodivisioni (6) e (7) della sezione 3001 della Legge sulla salute pubblica, le sottodivisioni (o) e (p) della sezione 800.3, e la sezione 800.15 del titolo 10 del NYCRR, solo nella misura necessaria a consentire agli EMT certificati e ai fornitori EMS avanzati di somministrare vaccinazioni contro l'influenza e il COVID-19 in base a un ordine non specifico del paziente, anche in ambienti e luoghi non di emergenza, a condizione che gli EMT e i fornitori EMS avanzati abbiano previamente soddisfatto le condizioni stabilite dal Commissario della salute;
- La sospensione dell'articolo 139 della Legge sull'istruzione, della sezione 576-b della Legge sulla salute pubblica e della sezione 58-1.7 del titolo 10 del NYCRR, contenuta nell'Ordine Esecutivo 4, è ulteriormente modificata solo nella misura necessaria a consentire agli infermieri registrati di ordinare la raccolta di campioni tramite tamponi salivari e nasali, oltre ai tamponi nasofaringei per eseguire i test per il rilevamento del COVID-19;
- La sospensione della sottodivisione 1 della sezione 6902, della sottodivisione 4, 5 e 7 della sezione 6909, della sottodivisione 6 e 7 della sezione 6527 della Legge sull'istruzione e della sezione 63.9 e 64.7 del titolo 8 del NYCRR, contenuta nell'Ordine Esecutivo 4 finalizzata a consentire l'effettuazione del test per il COVID-19, è ulteriormente modificata solo per aggiungere il test dell'influenza, soggetto agli stessi termini e condizioni; e
- La sospensione delle sezioni 6521 e 6902, delle sottodivisioni 4, 5 e 7 della sezione 6909, delle sottodivisioni 6 e 7 della sezione 6527 della Legge sull'istruzione e delle sezioni 63.9 e 64.7 del titolo 8 del NYCRR contenuta nell'Ordine Esecutivo 4 nella misura in cui limitano l'esecuzione di regimi medici prescritti da un medico abilitato o da altri fornitori di assistenza sanitaria abilitati e legalmente autorizzati agli infermieri registrati abilitati ai sensi dell'articolo 139 della Legge sull'istruzione, è ulteriormente modificato nella misura necessaria per consentire al personale non infermieristico, previo completamento della formazione ritenuta adeguata dal Commissario della salute, di: (1) raccogliere campioni tramite tampone faringeo, salivare, nasale o nasofaringeo, come appropriato in base al caso, al fine di rilevare in individui sospetti la presenza di un'infezione da COVID-19 o influenza, a scopo di analisi (2) raccogliere campioni di sangue per la diagnosi della malattia acuta o pregressa COVID-19; (3) somministrare vaccinazioni contro l'influenza o il COVID-19 conformemente alle raccomandazioni più recenti del Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione (Advisory Committee for Immunization Practice, ACIP) e/o all'approvazione o all'autorizzazione per l'uso d'emergenza (EUA) dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali (Food and Drug Administration, FDA) degli Stati Uniti, in base alle altre condizioni stabilite in questo Ordine, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle relative alla formazione e supervisione, laddove applicabili; e (4) laddove applicabile e nella misura necessaria, svolgere compiti, sotto la supervisione di un infermiere, altrimenti limitati alla competenza di un infermiere autorizzato o registrato per fornire assistenza.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella Città

di Albany addì ventisette ottobre
dell'anno duemilaventuno.

PER LA GOVERNATRICE

La Segretaria del Governatrice